

Tipologia: [UO ATTIVITA' VETERINARIE - Istruzioni Operative U.O./M.O](#)

Controllo del benessere animale negli allevamenti di bovini e suini

doc. Nr. 1799 - versione 3 del 19/10/2016

[Controllo Ufficiale Benessere animale bovino e suino vers. 3 2016.pdf](#)

Redatto da Andrea Poli e Silvia Scaioli.

editor: Paola Faggioli, data: 19/10/2016

verificato da: Paola Faggioli, data: 19/10/2016

approvato da: Chiara Berardelli, data: 19/10/2016

REQUISITI NORMATIVI, REQUISITI APPLICATIVI E CRITERI DI CONFORMITA' PER GLI ALLEVAMENTI DI BOVINI

REQUISITI NORMATIVI	REQUISITI APPLICATIVI	CRITERI DI CONFORMITA'
Libertà di riprodurre i propri modelli comportamentali Libertà dal disagio termico e fisico	Devono essere messi a disposizione dell'animale spazio sufficiente, attrezzature appropriate e la compagnia di altri animali della stessa specie Il ricovero non deve essere né troppo caldo, né troppo freddo né impedire il riposo	
Libertà di movimento (stabulazione e densità) D.Lgs. 146/2001 art. 2, punto 1, sub a) D.Lgs. 146/2001 – allegato punto 7	La libertà di movimento dell'animale non deve essere limitata in modo tale da causare all'animale inutili sofferenze o lesioni. La libertà di movimento propria dell'animale, in funzione della sua specie e secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, non deve essere limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni. Ancorché continuamente o regolarmente legato, incatenato o trattenuto, l'animale deve poter disporre di uno spazio adeguato alle sue esigenze fisiologiche ed etologiche, secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche.	La libertà di movimento dell'animale non deve essere limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni. All'ispezione l'animale è sano ed in armonia con l'ambiente in cui vive (valutazione clinica).
Libertà di movimento (stabulazione e densità) D.Lgs. 07/07/2011 n 126 allegato punto 8	I vitelli non debbono essere legati, ad eccezione di quelli stabulati in gruppo che possono essere legati per un periodo massimo di un ora al momento della somministrazione di latte e succedanei del latte. Se si utilizzano attacchi questi non devono provocare lesioni, debbono essere regolarmente esaminati e consentire ai vitelli di coricarsi, giacere, alzarsi ed accudire a se stessi	Norma specifica per vitelli All'ispezione non sono presenti vitelli legati se non per i casi di deroga consentiti All'ispezione l'animale è sano ed in armonia con l'ambiente in cui vive (valutazione clinica)
Libertà di movimento (stabulazione e densità) D.Lgs. 07/07/2011 n 126 art.3 c.1 lett.a)	Nessun vitello di età superiore alle 8 sett. deve essere rinchiuso in un recinto individuale a meno che un veterinario non abbia certificato tale necessità per motivi diagnostico - terapeutici	Norma specifica per vitelli All'ispezione non vi sono vitelli di età superiore alle 8 settimane rinchiusi, se non per i casi di deroga consentiti All'ispezione l'animale è sano ed in armonia con l'ambiente in cui vive (valutazione clinica)
Libertà di movimento (stabulazione e densità) D.Lgs. 07/07/2011 n 126 art.3 c.1 lett.a) Recinti individuali	La larghezza del recinto individuale deve essere almeno pari all'altezza al garrese del vitello, misurata quando l'animale è in posizione eretta, e la lunghezza deve essere almeno pari alla lunghezza del vitello, misurata dalla punta del naso all'estremità caudale della tuberosità ischiatica e moltiplicata per 1,1. Ogni recinto	Norma specifica per vitelli I recinti sono conformi per dimensioni e caratteristiche alla tipologia dei vitelli che vi sono rinchiusi

REQUISITI NORMATIVI	REQUISITI APPLICATIVI	CRITERI DI CONFORMITA'
D.Lgs. 07/07/2011 n 126 art.3 c.1 lett.b) Box collettivi	individuale per vitelli, salvo quelli destinati ad isolare gli animali malati, non deve avere muri compatti, ma pareti divisorie traforate che consentano un contatto diretto, visivo e tattile tra i vitelli; Dimensioni dei recinti per vitelli allevati in gruppo: mq 1,5/capo per vitelli di peso vivo < 150 Kg mq 1,7/capo per vitelli di peso vivo >150 Kg e < 220 Kg mq 1,8/capo per vitelli di peso vivo >220 Kg	
Materiali impiegati per recinti ed attrezzature D.Lgs. 146/2001 allegato punto 8	Materiali impiegati per recinti ed attrezzature: devono essere facilmente lavabili e disinfettabili e non risultare nocivi per gli animali	Ispezione dei recinti e delle attrezzature
Locali e dispositivi di attacco D.Lgs. 146/2001 allegato punto 9	I locali di stabulazione e i dispositivi di attacco degli animali devono essere costruiti e mantenuti in modo che non vi siano spigoli taglienti o sporgenze tali da provocare lesioni agli animali.	<i>Ispezione degli animali per evidenziare che non ci siano lesioni evidenti</i> <i>Ispezione dei locali di stabulazione e dei dispositivi di attacco</i>
nota esplicativa Ministero della Salute del 25/07/2006 sulle procedure per il controllo del benessere animale negli allevamenti di vitelli – applicazione del D.Lgs 30/12/1992, n. 533.	L'isolamento termico della struttura, il riscaldamento e la ventilazione devono consentire di mantenere entro limiti non dannosi per gli animali, la circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa e la concentrazioni di gas (anidride carbonica, ammoniaca, ecc.).	Macroclima e microclima Parametri indicativi CE - Ammonia 20 ppm; - Carbon dioxide 3 000 ppm; - Hydrogen sulphide [0.5] ppm; - Dust (TSP1) 10 mg/m3 ;
Ispezione impianti - Microclima D.Lgs. 146/2001 – allegato punto 13 Nota Ministero Salute 25/07/2006 D.Lgs. 146/2001 allegato punto 10 e 13	Ogni impianto automatico o meccanico indispensabile per la salute ed il benessere degli animali deve essere ispezionato almeno una volta al giorno. In caso di ventilazione artificiale deve esistere un sistema di allarme e un adeguato impianto di riserva	<i>L'ispezione giornaliera deve essere verificata tramite intervista con gli operatori, tramite eventuale documentazione, simulazione di interruzione della ventilazione artificiale</i>
Illuminazione D.Lgs. 146/2001 – allegato punto 3 D.Lgs. 146/2001 – allegato punto 11	Per consentire l'ispezione completa degli animali in qualsiasi momento, deve essere disponibile un'adeguata illuminazione fissa o mobile. Gli animali custoditi nei fabbricati non devono essere tenuti costantemente al buio o esposti ad illuminazione artificiale senza un adeguato periodo di riposo. Se la luce naturale disponibile e' insufficiente a soddisfare esigenze comportamentali e fisiologiche degli animali, occorre prevedere un'adeguata illuminazione artificiale.	Tutti gli animali presenti devono essere ispezionabili visivamente in modo tale da poterne verificare eventuali segni clinici di malattia o comportamenti anomali (criterio per la verifica di ispezionabilità degli animali: è possibile attuare la lettura della marca auricolare a distanza senza dover catturare l'animale)
Vitelli: Pavimento e lettiera nota esplicativa Ministero della	Pavimento e lettiera: non devono essere sdruciolevoli e devono essere privi di asperità, con superficie rigida, piana e	Norma specifica per vitelli Gli animali sotto le due settimane dispongono di lettiera asciutta e

REQUISITI NORMATIVI	REQUISITI APPLICATIVI	CRITERI DI CONFORMITA'
Salute del 25/07/2006 sulle procedure per il controllo del benessere animale negli allevamenti di vitelli – applicazione del D.Lgs 30/12/1992, n. 533.	stabile per permettere ai vitelli di muoversi con sicurezza e di evitare traumatismi, inoltre, devono essere adeguati alle dimensioni ed al peso dei vitelli. Una lettiera adeguata deve essere costantemente presente ove siano stabulati vitelli di età inferiore a 2 settimane di vita	confortevole. <i>Stimolare gli animali a muoversi: lo fanno senza scivolamenti o difficoltà</i>
Gestione delle deiezioni animali nota esplicativa Ministero della Salute del 25/07/2006 sulle procedure per il controllo del benessere animale negli allevamenti di vitelli – applicazione del D.Lgs 30/12/1992, n. 533.	Gestione delle deiezioni animali	Norma specifica per vitelli devono essere rimossi con la dovuta regolarità per: - Garantire la massima pulizia ed igiene degli animali (gli animali non sono sporchi) - ridurre al minimo gli odori e la presenza di infestanti.;
Poste, Cuccette, Lettiera permanente D.Lgs. 146/2001 allegato punto 20	Poste, Cuccette, Lettiera permanente	Cuccette / poste in numero non inferiore a quello dei bovini presenti. Adeguate alla razza allevata in modo che garantiscano la massima pulizia; materiale di riempimento morbido e correttamente distribuito; inclinate adeguatamente Lettiera permanente: Costituita di materiale non pericoloso, asciutta, rabboccata o rimossa con una frequenza tale da mantenerne le caratteristiche di comfort
Animali allo stato brado D.Lgs. 146/2001 allegato punto 12 - 21	Animali allo stato brado: Agli animali custoditi al di fuori dei fabbricati deve essere fornito, in funzione delle necessità' e delle possibilità', un riparo adeguato dalle intemperie, dai predatori e da rischi per la salute.	Verificare la presenza di un riparo accessibile ed adeguato agli animali presenti
Libertà dalla fame e dalla sete	La dieta deve essere sufficiente in quantità, qualità, e composizione a garantire un livello normale di salute e di vigore fisico	
D.Lgs. 146/2001 – allegato punto 14 – 15 - 17 D.Lgs. 146/2001 – allegato punto 16 REGOLAMENTO (CE) N. 183/2005 del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi allegato III	Agli animali deve essere fornita un'alimentazione sana adatta alla loro età' e specie e in quantità' sufficiente a mantenerli in buona salute e a soddisfare le loro esigenze nutrizionali. Tutti gli animali devono avere accesso ad un'appropriata quantità di acqua, di qualità adeguata.	Il bovino in relazione alla razza, età, stato fisiologico deve ricevere una razione sufficiente in quantità, qualità, e composizione Presenza di una scheda razionamento specifica per la tipologia di alimentazione in uso o <i>intervista agli operatori, osservazione sul campo</i> Per i vitelli a carne bianca tra le 8 e le 20 settimane di età la dose giornaliera di fibra deve progressivamente aumentare da un min. di 50 a un max di 250 g. <i>L'acqua fresca in quantità sufficiente deve essere disponibile anche per tutti i vitelli sopra le 2 settimane</i>
nota esplicativa Ministero della Salute del 25/07/2006 sulle	Secchi, poppatoi, mangiatoie per vitelli: devono essere puliti dopo ogni utilizzo, smontando preventivamente le parti dove	Norma specifica per vitelli <i>Dopo la distribuzione dell'alimento è eseguita idonea pulizia e</i>

REQUISITI NORMATIVI	REQUISITI APPLICATIVI	CRITERI DI CONFORMITA'
procedure per il controllo del benessere animale negli allevamenti di vitelli – applicazione del D.Lgs 30/12/1992, n. 533.	facilmente si depositano residui di alimento e sottoposti periodicamente a disinfezione	<i>periodicamente una disinfezione</i> <i>Eventuale documentazione, intervista agli operatori, osservazione sul campo</i>
Libertà dalla paura e dallo stress Libertà dal dolore e dalle malattie	Il sistema di allevamento deve assicurare situazioni e trattamenti che evitino la sofferenza e gli inutili stati di eccitazione Il sistema di allevamento deve essere tale da minimizzare il rischio di lesioni e di malattie, che comunque qualora si verificassero devono essere immediatamente valutate, trattate da personale qualificato e gli interventi terapeutici devono essere documentati	
PERSONALE	La maggior parte delle informazioni relative al personale (numero, formazione, mansioni) vengono assunte in sede di valutazione della gestione aziendale	
Personale D.Lgs. 146/2001 – allegato punto 1	Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti in possesso di una adeguata e specifica competenza	Il personale conosce le modalità di applicazione delle norme relative al benessere <i>Eventuale documentazione, intervista agli operatori, osservazione sul campo</i>
Controllo animali D.Lgs. 146/2001 – allegato punto 2 D.Lgs. 07/07/2011 n 126 allegato punto 6	Gli animali sono ispezionati almeno una volta al giorno Tutti i vitelli allevati in locali di stabulazione devono essere controllati dal proprietario o da una persona responsabile almeno due volte al giorno e quelli allevati all'esterno almeno una volta al giorno	Personale sufficiente a ispezionare almeno 1 volta al giorno tutti gli animali presenti <i>Eventuale documentazione, intervista agli operatori, osservazione sul campo</i>
Controllo animali D.Lgs. 146/2001 – allegato punto 4	Gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato e, qualora un animale non reagisca alle cure in questione, deve essere consultato un medico veterinario. Fornire agli animali malati o feriti cure appropriate ed, eventualmente, isolarli in idonei locali identificati anche se non fissi e dotati di lettiera asciutta e confortevole	<i>Tutti gli animali che manifestino segni di malattia sono curati e se del caso isolati.</i> <i>Verifica del registro dei trattamenti e osservazione sul campo</i>
REGISTRAZIONE DEI DATI	La maggior parte delle registrazioni da considerare per il benessere animale fanno parte del sistema gestionale aziendale obbligatorio (sistema anagrafe, gestione farmaco)	
PRATICHE DI ALLEVAMENTO	Non devono essere praticati l'allevamento naturale o artificiale o procedimenti di allevamento che provochino o possano provocare agli animali in questione sofferenze o lesioni	
Pratiche di allevamento D.Lgs. 146/2001 allegato punto 20	Non devono essere praticati l'allevamento naturale o artificiale o procedimenti di allevamento che provochino o possano provocare agli animali in questione sofferenze o lesioni. Questa disposizione non impedisce il ricorso a taluni procedimenti che possono causare sofferenze o ferite minime o momentanee o richiedere interventi che non causano lesioni durevoli, se consentiti dalle disposizioni nazionali	All'ispezione l'animale è sano ed in armonia con l'ambiente in cui vive (valutazione clinica)
D.Lgs. 146/2001 – allegato punto 20	Nessuna altra sostanza, ad eccezione di quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici o in vista di trattamenti zootecnici	<i>All'atto dell'ispezione è rilevabile che a nessun animale vengono somministrate sostanze non approvate o per le quali non siano</i>

REQUISITI NORMATIVI	REQUISITI APPLICATIVI	CRITERI DI CONFORMITA'
	come previsto nell'art. 1, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 96/22/CE, deve essere somministrata ad un animale, a meno che gli studi scientifici sul benessere degli animali e l'esperienza acquisita ne abbiano dimostrato l'innocuità per la sua salute e il suo benessere.	<i>disponibili studi ed esperienza acquisita ne garantiscano l'innocuità</i>
Gestione del vitello dalla nascita al momento della cicatrizzazione del cordone ombelicale. Nota Ministero Salute 25/07/2006 Circolare 20 del 2/12/2004 Regione Emilia Romagna	I vitelli non devono stare al buio, è vietata la museruola e non devono essere legati Gestione sanitaria e comportamentale (formazione dei gruppi di allevamento) Somministrazione colostro entro 6 ore dalla nascita	Norme specifiche per vitelli <i>Verifica della eventuale riserva aziendale di colostro congelato. Verifica dell'eventuale piano aziendale di corretta colostratura dei vitelli Accertamento sierologico per la presenza delle IGM I vitelli possono lasciare l'azienda solo dopo 10 giorni dalla nascita (cicatrizzazione ottimale ombelico)</i>
Allevamento del vitello a carne bianca Nota Ministero Salute 25/07/2006 Circolare 20 del 2/12/2004 Regione Emilia Romagna	Acclimatamento, apprendimento dell'assunzione del latte, gestione dei vitelli problema, piano di alimentazione e supplementi fibrosi, controllo del pericolo anemia	Dopo le 8 settimane obbligo dei gruppi, gestione per gruppi omogenei, piano di alimentazione, piano dei controlli per l'anemia
6.3.23 Allevamento del vitello a carne bianca Nota Ministero Salute 25/07/2006	Anemia dei vitelli. E' tenuta registrazione dei prelievi per il dosaggio dell'Hb	Presenza del registro, corretta compilazione, valutazione dei valori registrati (7,25 g/dl valore di gruppo relativo a tutto il periodo di ingrasso)
D.Lgs. 146/2001 – allegato punto 20 STANDING COMMITTEE OF THE EUROPEAN CONVENTION FOR THE PROTECTION OF ANIMALS KEPT FOR FARMING PURPOSES (T-AP) 48th meeting Strasbourg, 21-23 November 2006 DM 19 luglio 2000, n. 403 “approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della legge 15/01/91 n. 30, concernente la disciplina della riproduzione animale	Non devono essere praticati l'allevamento naturale o artificiale o procedimenti di allevamento che provochino o possano provocare agli animali in questione sofferenze o lesioni. Questa disposizione non impedisce il ricorso a taluni procedimenti che possono causare sofferenze o ferite minime o momentanee o richiedere interventi che non causano lesioni durevoli, se consentiti dalle disposizioni nazionali	Rispetto del benessere nell'utilizzo di sistemi di contenzione L'applicazione e l'impiego di sistemi di contenzione (capezza, mordecchia, pinze per il garretto, gancio per la grassella, apparecchio per il sostegno in caso di “animale a terra”) devono essere impiegate solo da personale specificamente formato e per il tempo strettamente necessario Rispetto del benessere nelle pratiche di riproduzione artificiale <i>Soprattutto per bovini da latte stabulati a posta fissa deve prevedere un particolare controllo podologico</i>
D.Lgs. 146/2001 allegato punto 19 Nota Ministero Salute 25/07/2006	E' vietato il taglio della coda se non a fini terapeutici certificati <i>E' ammessa la cauterizzazione dell'abbozzo cornuale nel vitello</i>	In caso di attuazione di queste pratiche esiste un certificato che ne attesta la necessità

REQUISITI NORMATIVI	REQUISITI APPLICATIVI	CRITERI DI CONFORMITA'
<p>Castrazione, anello nasale D.Lgs. 146/2001 allegato punto 19</p> <p>STANDING COMMITTEE OF THE EUROPEAN CONVENTION FOR THE PROTECTION OF ANIMALS KEPT FOR FARMING PURPOSES (T-AP) 48th meeting Strasbourg, 21-23 November 2006</p>	<p><i>La castrazione è consentita per mantenere la qualità dei prodotti e le pratiche tradizionali di produzione, a condizione che tali operazioni siano effettuate prima del raggiungimento della maturazione sessuale, da personale qualificato in modo da garantire la massima riduzione di ogni sofferenza per gli animali.</i></p>	<p>Castrazione ed applicazione anello nasale: La castrazione dovrebbe essere fatta il più presto possibile e comunque entro un mese e mezzo di età usando il metodo Burdizzo L'applicazione dell'anello nasale e clips nasali (mordecchia) sono permessi solo se necessario per la conduzione momentanea dell'animale.</p>

Allegato n. 1 alla PUO. "Controllo del Benessere animale negli allevamenti bovini e suini" – U.O. Attività veterinarie – Versione 03 del 19/10/2016

REQUISITI NORMATIVI, REQUISITI APPLICATIVI E CRITERI DI CONFORMITA' PER GLI ALLEVAMENTI DI SUINI

REQUISITI NORMATIVI	REQUISITI APPLICATIVI	CRITERI DI CONFORMITA'
D.Lgs. 146/2001 Allegato punto 1 6.2.3.1	Gli animali sono custoditi da un numero sufficiente di addetti aventi adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali.	<i>Numero minimo di addetti dedicati alla cura dei suini dei suini che garantisca la pulizia e la manutenzione delle strutture. Evidenza di strutture attrezzature in buone condizioni igieniche e funzionanti.</i>
D.Lgs. 122/2011 Art. 5 2.2.3.2	Il personale addetto deve ricevere istruzioni pratiche sulle pertinenti disposizioni di cui all'art. 3 e Allegato D.Lgs. 122/2011, relative alla normativa del benessere.	<i>Presenza istruzioni scritte sulle pertinenti disposizioni di cui all'art. 3 e Allegato D.Lgs. 122/2011 e/o attestati di formazione. Evidenza della conoscenza, da parte degli operatori, delle disposizioni richiamate dal requisito applicativo.</i>
D.Lgs. 146/2001 Allegato punto 5 S 2.2.4.1	Il proprietario, il custode o il detentore tiene un registro dei trattamenti terapeutici effettuati; Le registrazioni e modalità di conservazione sono effettuate secondo il D.Lgs. 158/2006 e il D.Lgs. 193/2006.	<i>Presenza del registro dei trattamenti terapeutici regolarmente vidimato Trattamenti regolarmente registrati e conservazione delle relative ricette e del registro per 5 anni.</i>
D.Lgs. 146/2001 Allegato punto 5 S 2.2.4.2	Le mortalità sono denunciate ai sensi del D.P.R. 8 febbraio 1954 n. 320 e registrate ai sensi del D.P.R. 317/96	<i>Corrispondenza tra le mortalità denunciate al Servizio e le registrazioni presenti nel registro aziendale di cui al comma 3, art. 3 D.P.R. 317/96 Assenza di capi morti in allevamento di cui non è stato comunicato il decesso Corrispondenza tra la registrazione delle mortalità sul registro aziendale e i certificati di spedizione dei suini come materiale di cat. 2 (Reg. CE 1069/2009)</i>
Reg. CE 852/2004 All.I parte B 6.2.4.3	E' presente un piano di autocontrollo / buone pratiche di allevamento	<i>Presenza di manuali di corretta prassi igienica o piani di autocontrollo</i>
D.Lgs. 146/2001 Allegato punto 2 S 6.2.5.1	Gli animali sono ispezionati almeno una volta al giorno .	<i>Presenza quotidiana di personale addetto. Dal registro d'impresa INPS risulta la presenza del personale (7 giorni su 7). Stato di salute degli animali complessivamente buono (assenza di animali malati, feriti non opportunamente isolati e trattati)</i>
D.Lgs. 146/2001 Allegato punto 3 6.2.5.2	Disponibilità di adeguata illuminazione fissa o mobile per la completa ispezione degli animali in qualsiasi momento.	<i>Presenza di una fonte luminosa fissa o mobile che consenta di valutare lo stato clinico dell'animale.</i>
D.Lgs. 146/2001 Allegato punto 4	Gli animali ammalati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato e qualora un animale non reagisca alle	<i>Assenza di animali feriti o malati, che non abbiano subito un trattamento appropriato (evidenza dei trattamenti effettuati).</i>

REQUISITI NORMATIVI	REQUISITI APPLICATIVI	CRITERI DI CONFORMITA'
6.2.5.3	cure deve essere consultato un medico veterinario.	Evidenza della consultazione di un medico veterinario nel caso di animali ammalati o feriti che non reagiscono alle cure.
D.Lgs. 146/2001 Allegato punto 4 S 6.2.5.4	Ove necessario gli animali malati o feriti vengono isolati in appositi locali muniti, se del caso, di lettiera asciutte e confortevoli.	Presenza di appositi locali dedicati al ricovero di animali malati o feriti. Disponibilità di materiale utilizzabile come lettiera; stato della lettiera adeguato (asciutta)
D.Lgs. 122/2011 art. 3 comma 8, 9 S 6.2.5.5	I suini che sono particolarmente aggressivi, che sono stati attaccati da altri suini o che sono malati o feriti, possono temporaneamente essere tenuti in un recinto individuale . Il recinto individuale deve permettere all'animale di girarsi facilmente se ciò non è in contraddizione con specifici pareri veterinari.	Presenza di recinti individuali per la stabulazione temporanea di suini malati o feriti o particolarmente aggressivi Possibilità per gli animali tenuti nei recinti individuali di girarsi facilmente o specifico parere veterinario in mancanza di tale requisito. Assenza di animali malati o feriti o particolarmente aggressivi non confinati negli appositi recinti individuali.
D.Lgs. 146/2001 Allegato punto 8 S 6.2.6.1	I materiali utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione, dei recinti, delle attrezzature, non devono essere nocivi per gli animali che ne vengono a contatto né devono presentare spigoli taglienti o sporgenze tali da provocare lesioni agli animali .	Assenza spigoli taglienti o sporgenze pericolose nei materiali utilizzati per la costruzione dei locali, recinti, attrezzature. Assenza di materiali di costruzione nocivi per gli animali che ne vengono a contatto. Assenza di animali con lesioni riconducibili a materiali di costruzione inadatti.
D.Lgs. 122/2011 Allegato I Parte I punto 1.5 S 6.2.6.2	- I pavimenti devono essere non sdruciolevoli e senza asperità per evitare lesioni e sofferenze ai suini; - I pavimenti devono costituire, in assenza di lettiera, una superficie rigida, piana e stabile e adeguata alle dimensioni e al peso dei suini.	Assenza di asperità nei pavimenti; utilizzo di materiali non sdruciolevoli Assenza di lesioni traumatiche riferibili alla pavimentazione Pavimenti rigidi, piani e stabili (assenza di avvallamenti o cedimenti della pavimentazione)
D.Lgs. 122/2011 art. 3 comma 1 6.2.6.3	- ampiezza massima delle aperture dei pavimenti fessurati in cemento (11mm./lattonzoli – 14mm./suinetti – 18 mm. /suini ingrasso – 20 mm./scrofe e scrofette dopo fecondazione). Ampiezza minima dei travetti : 50 mm. per i lattonzoli e i suinetti – 80 mm. per i suini all'ingrasso, le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe	Assenza di aperture superiori ai limiti massimi riportati nel requisito applicativo
D.Lgs. 122/2011 art.3 comma 1 6.2.6.4	SCROFETTE DOPO LA FECONDAZIONE E SCROFE GRAVIDE Una parte della superficie libera totale a disposizione per	Presenza di superfici libere costituite da pavimenti pieni continui a disposizione di scrofette dopo la fecondazione o scrofe gravide conformi ai requisiti minimi.

REQUISITI NORMATIVI	REQUISITI APPLICATIVI	CRITERI DI CONFORMITA'
	ciascuna è costituito da pavimento pieno continuo : 1) di almeno mq. 0,95 per ogni scrofetta e 2) di almeno mq 1,3 per ogni scrofa, Una parte di tale pavimento (non superiore al 15%) è riservata alle aperture di scarico (griglie, tombini, etc)	
D.Lgs. 122/2011 Allegato I Parte I punto 1.3 S 6.2.6.5	I locali di stabulazione devono essere costruiti in modo da permettere agli animali di: - avere accesso a una zona adeguatamente prosciugata e pulita in cui gli animali possano stare distesi contemporaneamente, - riposare ed alzarsi con movimenti normali; - vedere altri suini (nella settimana precedente il parto e durante il corso del medesimo le scrofe e le scrofette possono essere tenute fuori dalla vista degli animali della stessa specie)	Presenza di zone prosciugate e pulite (assenza di ristagni di liquami o feci) all'interno dei recinti sufficientemente ampie da permettere a tutti i suini di stare distesi contemporaneamente. Assenza di comportamenti anormali nella fase del decubito e dell'alzata; Aperture nei recinti singoli che permettano la visione di altri suini. (Il criterio è soddisfatto nei recinti multipli).
D.Lgs. 146/2001 Allegato punto 10 S 6.2.6.6	La circolazione dell' aria , la quantità di polvere , la temperatura , l' umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali	Assenza di animali con patologie riconducibili ad eccessive concentrazioni di gas o di temperature ed umidità relative non idonee (presenza di oculo congiuntiviti, rinite, malattie respiratorie ricorrenti) Assenza di trattamenti farmacologici riconducibili alle patologie di cui sopra.
D.Lgs. 122/2011 Allegato I Parte I punto 1.1 S 6.2.6.7	Evitare i rumori continui di intensità pari a 85 dBA nonché rumori costanti e improvvisi	Assenza di rumori continui di intensità pari a 85 dBA (impossibilità a sostenere una conversazione con un normale tono di voce) nella parte del fabbricato dove sono stabulati i suini, nonché di rumori costanti e improvvisi. (seguiranno istruzioni operative)
D.Lgs. 146/2001 Allegato punto 11 6.2.6.8 S	Gli animali custoditi nei fabbricati non devono essere tenuti costantemente al buio o esposti ad illuminazione artificiale senza un adeguato periodo di riposo.	Assenza di locali tenuti costantemente al buio o illuminati artificialmente senza adeguato riposo
D.Lgs. 122/2011 Allegato I Parte I punto 1.2 S 6.2.6.9	Suini tenuti in ambienti con presenza di luce di intensità di almeno 40 lux per minimo n. 8 ore al giorno.	Intensità di luce minima 40 lux (seguiranno istruzioni operative) negli ambienti ove sono stabulati i suini, mantenuta almeno per 8 ore/gg.
Reg. CE 183/2005 All. III P 6.2.6.10	Pulizia a fondo e regolare dell'unità di produzione animale e dell'attrezzatura per la somministrazione dei mangimi	

REQUISITI NORMATIVI	REQUISITI APPLICATIVI	CRITERI DI CONFORMITA'
D.Lgs. 146/2001 Allegato punto 13 S 6.2.7.1	Ogni impianto automatico o meccanico indispensabile per la salute degli animali deve essere ispezionato almeno una volta al giorno. Gli eventuali difetti riscontrati devono essere eliminati immediatamente.	Evidenza della presenza quotidiana del personale addetto alla cura degli animali Impianti automatici e meccanici in buono stato di manutenzione Assenza di difetti (mancato funzionamento di impianto di aerazione, impianto di distribuzione mangime o acqua, ecc.) che possano incidere negativamente sullo stato di salute degli animali.
D.Lgs. 146/2001 Allegato punto 13 S 6.2.7.2	Deve essere previsto un impianto di riserva per garantire un ricambio d'aria sufficiente a salvaguardare la salute e il benessere degli animali (nel caso che questi dipendano da un impianto di ventilazione artificiale) In caso di guasto all'impianto deve essere previsto un sistema di allarme che segnali il guasto. Detto sistema di allarme deve essere sottoposto a controlli regolari.	Ove la ventilazione dipenda da un impianto artificiale: presenza di impianto di ventilazione di riserva o di un gruppo di continuità Presenza di un sistema di allarme funzionante che segnali il guasto al personale preposto. Evidenza del funzionamento del sistema di allarme mediante interruzione della corrente elettrica.
D.Lgs. 146/2001 Allegato punto 14 S 6.2.8.1	Agli animali deve essere fornita una sana alimentazione adatta alla loro età e in quantità sufficiente a mantenerli in buona salute e a soddisfare le loro esigenze nutrizionali. Gli alimenti o i liquidi sono somministrati agli animali in modo da non causare loro inutili sofferenze o lesioni e non contengono sostanze che possano causare inutili sofferenze o lesioni.	Evidenza del sufficiente stato nutrizionale in rapporto all'età dell'animale e assenza di patologie riconducibili a cattivo stato di nutrizione o a presenza di sostanze tossiche o nocive nell'alimento o nell'acqua..
D.Lgs. 122/2011 Allegato I Parte I punto 1.6 S 6.2.8.2	Tutti i suini devono essere nutriti almeno una volta al giorno ; - I suini alimentati in gruppo mediante un sistema automatico (non ad libitum) devono tutti aver accesso agli alimenti contemporaneamente	Il sistema di somministrazione garantisce la disponibilità di nutrimento almeno una volta al giorno. Presenza di personale addetto in numero sufficiente per garantire quanto sopra, e adeguatamente istruito in merito alle modalità di preparazione e somministrazione della razione (vedi punto 5.3.8) Truogoli di lunghezza sufficiente ad accogliere contemporaneamente tutti i suini presenti nel gruppo. Assenza di comportamenti anomali dei suini durante la somministrazione degli alimenti, riconducibili a difficoltà di accesso al nutrimento
D.Lgs. 122/2011 art. 3 comma 6 S 6.2.8.3	le scrofe e le scrofette allevate in gruppo devono essere alimentate utilizzando un sistema idoneo a garantire che ciascun animale ottenga mangime a sufficienza senza essere aggredito , anche in situazioni di competitività.	Sistema di alimentazione che garantisca a ciascuna scrofa e scrofetta di ottenere mangime a sufficienza senza essere aggredito. Assenza di comportamenti anomali dei suini durante la somministrazione degli alimenti, riconducibili a difficoltà di accesso al nutrimento
D.Lgs. 122/2011 art. 3 comma 7 S 6.2.8.4	le scrofe e le scrofette asciutte gravide devono ricevere mangime riempitivo o ricco di fibre in quantità sufficiente per calmare la fame e garantire il bisogno di masticare, così come alimenti ad alto tenore energetico	Per scrofe e scrofette: utilizzo nella razione di alimenti ricchi di fibre e con alto tenore energetico.
D.Lgs. 122/2011	a partire dalla seconda settimana di età ogni suino deve poter	I sistemi di distribuzione garantiscono la disponibilità permanente di acqua fresca

REQUISITI NORMATIVI	REQUISITI APPLICATIVI	CRITERI DI CONFORMITA'
Allegato I Parte I punto 1.7 S 6.2.8.5	disporre in permanenza di acqua fresca sufficiente	per ogni suino a partire dalla 2 ^a settimana di età. Evidenza della presenza di acqua disponibile.
D.Lgs. 146/2001 Allegato punto 18 S 6.2.8.6	Non viene somministrata alcuna sostanza, ad eccezione di quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici o in vista di trattamenti zootecnici, come previsto dalla normativa vigente	Nessuna evidenza della somministrazione di sostanze vietate
Reg. CE 183/2005 All. III "Prescrizioni relative alle attrezzature da stalla e per la somministrazione dei mangimi" P 6.2.8.7	Pulizia a fondo e regolare dell'unità di produzione animale e dell'attrezzatura per la somministrazione dei mangimi	Evidenza delle condizioni di pulizia delle mangiatoie e delle attrezzature di distribuzione dei mangimi, delle aree di produzione e stoccaggio mangimi
D.Lgs. 146/2001 Allegato punto 7 S 6.2.9.1	La libertà di movimento dell'animale non è limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni	Sono garantite le superfici libere minime previste per ogni categoria di animali
D.Lgs. 122/2011 Art. 3 comma 1 lettera a S 6.2.9.2	Le superfici libere a disposizione di ciascun suinetto o suino all'ingrasso allevato in gruppo , escluso le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe devono corrispondere ad almeno: - 0,15 mq per suini = o < 10 kg - 0,20 mq per suini tra 10 e 20 kg. - 0,30 mq per suini tra 20 e 30 kg - 0,40 mq per suini tra 30 e 50 kg - 0,55 mq per suini tra 50 e 85 Kg - 0,65 mq per suini tra 85 e 110 kg - 1,00 mq per suini > 110 kg	Evidenza di superfici libere conformi rispetto al numero e al peso medio dei suini presenti. ○ La superficie libera è quella calpestabile dai suini e che può essere utilizzata per il decubito (escludere i truogoli e i gabinetti esterni scoperti o che presentino ristagni di liquami o feci)
D.Lgs. 122/2011 Art. 3 comma 1 lettera b S 6.2.9.3	Le superfici libere totali a disposizione di ciascuna scrofetta e scrofa allevate in gruppo sono di - 1,64 mq per scrofetta dopo la fecondazione - 2,25 mq per ciascuna scrofa -le sup. devono essere aumentate del 10% se i gruppi sono < a 6 capi - le sup. possono essere ridotte del 10% se i gruppi sono > a 40 capi	Evidenza di superfici libere a disposizione delle scrofe e delle scrofette conformi rispetto al numero delle scrofe o scrofette presenti. ○ La superficie libera è quella calpestabile dai suini e che può essere utilizzata per il decubito (escludere i truogoli e i gabinetti esterni scoperti o che presentino ristagni di liquami o feci)

REQUISITI NORMATIVI	REQUISITI APPLICATIVI	CRITERI DI CONFORMITA'
D.Lgs. 122/2011 Art. 3 comma 3 S 6.2.9.4	I lati del recinto dove vengono allevate le scrofe o le scrofette devono avere una lunghezza > a 2,8 m. o > a 2,4 m. nel caso siano allevati < di 6 animali	Evidenza di lunghezze minime dei lati dei recinti conformi.
D.Lgs. 122/2011 Art. 3 comma 3 S 6.2.9.5	le scrofe e le scrofette devono essere allevate in gruppo nel periodo compreso tra quattro settimane dopo la fecondazione e una settimana prima della data prevista per il parto	Assenza di scrofe e scrofette gravide da oltre 4 settimane e prima di una settimana dalla data prevista per il parto in gabbie singole
D.Lgs. 122/2011 Art. 3 comma 4 S 6.2.9.6	In deroga le scrofe e le scrofette allevate in aziende con meno di n. 10 scrofe possono essere allevate individualmente nel periodo di cui al comma 3, a condizione che gli animali possano girarsi facilmente nel recinto.	Assenza di scrofe e scrofette gravide da oltre 4 settimane e prima di una settimana dalla data prevista per il parto in recinti individuali in cui non possano girarsi facilmente (allevamenti con meno di n. 10 scrofe)
D.Lgs. 122/2011 Art. 3 comma 8 S 6.2.9.7	I suini tenuti temporaneamente in recinti individuali perchè particolarmente aggressivi o malati o feriti devono potersi girare facilmente, se ciò non è in contrasto con specifici pareri veterinari	Evidenza che i suini tenuti temporaneamente in recinti individuali in quanto malati o feriti o particolarmente aggressivi possano girarsi facilmente.
D.Lgs. 122/2011 Allegato I Parte II S 6.2.9.8	I recinti dei verri devono essere sistemati e costruiti in modo da permettere all'animale di girarsi e di avere il contatto uditivo, olfattivo e visivo con gli altri suini.	Presenza di aperture nei recinti che permettano ai verri il contatto uditivo, olfattivo e visivo con altri suini, nonché spazi sufficienti per girarsi.
D.Lgs. 122/2011 Allegato I Parte II S 6.2.9.9	Il verro adulto deve disporre di una superficie libera al suolo di almeno 6 mq. Qualora i recinti siano utilizzati per l'accoppiamento, il verro adulto deve disporre di una superficie al suolo di 10 mq e il recinto deve essere libero da ostacoli	Evidenza di una superficie libera a disposizione di ogni verro adulto = o > 6 mq La superficie libera è quella calpestabile dai suini e che può essere utilizzata per il decubito(escludere i truogoli e i gabinetti esterni scoperti o che presentino ristagni di liquami o feci) -Evidenza di una superficie nei recinti di accoppiamento = o > 10 mq. liberi da ostacoli
D.Lgs. 122/2011 Art. 3 comma 2 S 6.2.9.10	E' vietato costruire o convertire impianti in cui le scrofe e le scrofette sono tenute all'attacco, nonchè il relativo utilizzo	Assenza di scrofe- scrofette tenute all'attacco.
D.Lgs. 122/2011 Allegato I Parte I punto 1.8.a S 6.2.10.1	La riduzione degli incisivi dei lattonzoli è effettuata entro il settimo giorni di vita e in modo che lasci una superficie liscia intatta. Le zanne dei verri possono essere ridotte, se necessario, per evitare lesioni agli altri animali o per motivi di sicurezza.	Evidenza mediante controllo visivo diretto che le operazioni di riduzione degli incisivi vengono effettuate correttamente ed entro i 7 giorni di vita

REQUISITI NORMATIVI	REQUISITI APPLICATIVI	CRITERI DI CONFORMITA'
D.Lgs. 122/2011 Allegato I Parte I punto 1.8.b S 6.2.10.2	Il mozzamento di una parte della coda , effettuato entro il settimo giorno di vita, deve essere effettuato da personale formato ai sensi dell'art. 5 bis	Evidenza che il mozzamento delle code dei lattonzoli è praticato da personale formato, entro il settimo giorno di vita (presenza attestati di formazione)
D.Lgs. 122/2011 Allegato I Parte I punto 1.10 S 6.2.10.3	il mozzamento della coda effettuato dopo il settimo giorno di vita deve essere effettuato esclusivamente da parte di un veterinario sotto anestesia e con somministrazione prolungata di analgesici	Evidenza che il mozzamento della coda dei lattonzoli di età superiore a 7 giorni sia praticato da un medico veterinario con utilizzo di anestetici ed analgesici (presenza registrazione utilizzo farmaci).
D.Lgs. 122/2011 Allegato I Parte I punto 1.9 S 6.2.10.4	Né il mozzamento della coda né la riduzione degli incisivi devono costituire operazioni di routine, ma devono essere praticate soltanto ove siano comprovate la presenza di ferite ai capezzoli delle scrofe o agli orecchi o alle code di altri suini.	Evidenza che il mozzamento della coda e/o riduzione degli incisivi sia praticato in caso di comprovata presenza di lesioni ai capezzoli delle scrofe o agli orecchi o alle code di altri suini. Presenza di scrofe con ferite ai capezzoli o suini con lesioni agli orecchi o alle code. Presenza di certificato medico veterinario attestante pregresse lesioni ai capezzoli delle scrofe e/o agli orecchi e/o alle code di altri suini.
D.Lgs. 122/2011 Allegato I Parte I punto 1.9 S 6.2.10.5	Prima di effettuare le operazioni di mozzamento della coda e di riduzione degli incisivi si devono adottare misure intese ad evitare le morsicature delle code ed altri comportamenti anormali tenendo conto delle condizioni ambientali e della densità degli animali	Evidenza dell'applicazione di misure atte a evitare le morsicature ed i comportamenti anormali (es. riduzioni della densità, arricchimenti ambientali)
D.Lgs. 122/2011 Allegato I Parte I punto 1.7 e punto 1.9 S 6.2.10.6	La castrazione di suini di sesso maschio deve essere effettuata con mezzi diversi dalla lacerazione di tessuti. La castrazione dei suinetti effettuata entro i primi 7 gg. di vita deve essere effettuata da personale formato ai sensi dell'art. 5 bis	Evidenza, mediante controllo visivo diretto, che la castrazione viene effettuata senza lacerazione dei tessuti. Presenza dell'attestato di formazione del personale
D.Lgs. 122/2011 Allegato I Parte I punto 1.10 S 6.2.10.7	la castrazione effettuata dopo il settimo giorno di vita deve essere effettuato esclusivamente da parte di un veterinario sotto anestesia e con somministrazione prolungata di analgesici	Evidenza che la castrazione dei lattonzoli di età superiore a 7 giorni è praticata da un medico veterinario con utilizzo di anestetici ed analgesici (presenza della registrazione dei farmaci analgesici ed anestetici utilizzati).
D.Lgs. 122/2011 Allegato I Parte I punto 1.8.d S 6.2.10.8	L'apposizione di un anello al naso è ammessa soltanto quando gli animali sono detenuti in allevamenti all'aperto	Assenza di suini con anello al naso in allevamenti in cui gli animali non siano detenuti all'aperto
D.Lgs. 122/2011	Tutte le operazioni sopra descritte devono essere praticate da un	Evidenza che il personale è formato ai sensi dell'art. 5 bis con esperienza

REQUISITI NORMATIVI	REQUISITI APPLICATIVI	CRITERI DI CONFORMITA'
Allegato I Parte I punto 1.10 S 6.2.10.9	veterinario o da altra persona formata ai sensi dell'art. 5 bis che disponga di esperienza nell'eseguire le tecniche applicate con mezzi idonei e in condizioni igieniche.	nell'esecuzione delle operazioni di mutilazione (presenza attestato) e che utilizzi idonee attrezzature per le operazioni di mutilazione e che operi in condizioni igieniche idonee
D.Lgs. 122/2011 Allegato I Parte I punto 1.4 S 6.2.11.1	I suini devono avere accesso permanente a una quantità sufficiente di materiali che consentano loro adeguata attività di esplorazione e manipolazione , quali ad esempio paglia, fieno, legno, segatura, compost di funghi, torba o un miscuglio di questi, salvo che il loro uso possa compromettere la loro salute o il benessere.	Presenza permanente di idoneo materiale di esplorazione e manipolazione a disposizione dei suini che non comprometta la loro salute o il benessere.
D.Lgs. 122/2011 art. 3 comma 5 S 6.2.11.2	Le scrofe e le scrofette devono avere accesso permanente al materiale manipolabile che soddisfi almeno i pertinenti requisiti elencati nell'Allegato	Presenza permanente di materiale manipolabile all'interno dei recinti o delle gabbie in cui sono allevate le scrofe e le scrofette.
D.Lgs. 122/2011 Allegato I Parte II S 6.2.11.3	Nella settimana precedente al momento previsto del parto, scrofe e scrofette devono disporre di una lettieria adeguata in quantità sufficiente, a meno che ciò non sia tecnicamente realizzabile per il sistema di eliminazione dei liquami utilizzato nello stabilimento.	Presenza di adeguata lettiera nei recinti delle scrofe e scrofette nella settimana antecedente il parto. Presenza di relazione tecnica attestante l'impossibilità dell'utilizzo della lettiera per incompatibilità con il sistema di eliminazione dei liquami.
D.Lgs. 122/2011 Allegato I Parte II S 6.2.11.4	Vanno adottate misure per ridurre al minimo le aggressioni nei gruppi delle scrofe e delle scrofette.	Evidenza, anche mediante intervista, di idonee modalità di gestione dei gruppi al fine di ridurre al minimo le aggressioni. Presenza del materiale di manipolazione nei recinti delle scrofe e scrofette.
D.Lgs. 122/2011 Allegato I Parte II S 6.2.11.5	Le scrofe gravide e le scrofette gravide devono, se necessario, essere sottoposte a trattamento contro i parassiti interni ed esterni . Se sono sistemate negli stalli da parto esse devono essere pulite .	Evidenza di opportuni trattamenti antiparassitari in caso di necessità. Presenza della registrazione dei trattamenti antiparassitari sull'apposito registro. Evidenza del lavaggio delle scrofe e scrofette prima di essere sistemate negli stalli da parto. Presenza di idonea attrezzatura per il lavaggio.
D.Lgs. 122/2011 Allegato I Parte II S 6.2.11.6	Dietro la scrofa o la scrofetta deve essere prevista una zona libera che renda agevole il parto naturale o assistito. Gli stalli da parto in cui le scrofe possono muoversi liberamente devono essere provvisti di strutture , quali ad esempio apposite sbarre, destinate a proteggere i lattonzoli .	Presenza di una zona libera dietro alle scrofe o alle scrofette che renda agevole il parto naturale o assistito. Presenza di stalli da parto con idonee strutture per la protezione dei lattonzoli
D.Lgs. 122/2011 Allegato I Parte II S 6.2.11.7	Quando i suinetti e i suini grassi sono tenuti in gruppo occorre prendere misure per evitare lotte che vadano oltre il comportamento normale.	Evidenza di idonee misure per ridurre al minimo le lotte tra i suini allevati in gruppo (formazione precoce dei gruppi, riduzione delle densità, materiale di manipolazione)
D.Lgs. 122/2011	Qualora si debbano mescolare suini che non si conoscono,	Evidenza di una corretta modalità di mescolamento dei suini (formazione precoce)

REQUISITI NORMATIVI	REQUISITI APPLICATIVI	CRITERI DI CONFORMITA'
Allegato I Parte II S 6.2.11.8	occorre farlo il prima possibile, di preferenza prima dello svezzamento o entro una settimana dallo svezzamento. All'atto del mescolamento i suini devono disporre di spazi adeguati per allontanarsi e nascondersi dagli altri; La somministrazione di tranquillanti per facilitare la commistione va limitata a condizioni eccezionali e dietro prescrizione di un veterinario	dei gruppi) anche mediante interviste al personale. Presenza di spazi adeguati a disposizione dei suini all'atto del mescolamento Evidenza che la somministrazione di tranquillanti avviene dietro prescrizione di un veterinario ed è limitata a casi particolari (presenza della registrazione dei tranquillanti prescritti sull'apposito registro)
D.Lgs. 122/2011 Allegato I Parte II S 6.2.11.9	Qualora si manifestino segni di lotta violenta , occorre immediatamente indagare le cause e adottare idonee misure, quali fornire agli animali abbondante paglia, se possibile, oppure altro materiale per esplorazione. Gli animali a rischio o particolarmente aggressivi vanno separati dal gruppo.	Evidenza dell'applicazione di idonee misure in caso di segni di lotta violenta. Isolamento degli animali a rischio o particolarmente aggressivi
D.Lgs. 122/2011 Allegato I Parte II S 6.3.11.10	I lattonzoli devono disporre di una parte del pavimento sufficientemente ampia per consentirne il riposo contemporaneo su una superficie piena o ricoperta da un tappetino, da paglia o da altro materiale adeguato	Presenza di superfici piene o ricoperte da un tappetino, da paglia o da altro materiale adeguato, sufficienti al riposo contemporaneo di tutti i lattonzoli presenti nelle gabbie da parto o negli stalli.
D.Lgs. 122/2011 Allegato I Parte II S 6.3.11.11	Nel caso si usi uno stallo da parto, i lattonzoli devono disporre di uno spazio sufficiente per poter essere allattati	Presenza di spazi adeguati per l'allattamento dei lattonzoli negli stalli da parto
D.Lgs. 122/2011 Allegato I Parte II S 6.2.11.12	Nessun lattonzolo deve essere staccato dalla scrofa prima che abbia raggiunto un'età di 28 gg. , a meno che la permanenza presso la madre influenzi negativamente il benessere o la salute del lattonzolo o di quest'ultima.	Evidenza che lo svezzamento non è effettuato prima del 28° gg. di vita. Assenza di suinetti svezzati di età inferiore a 28 gg. nelle gabbie o nei recinti.
D.Lgs. 122/2011 Allegato I Parte II S 6.2.11.13	I lattonzoli possono essere svezzati fino a sette giorni prima del 28° giorno qualora siano trasferiti in impianti specializzati	Assenza di suinetti svezzati di età inferiore a 21 gg. negli impianti specializzati. Evidenza dell'introduzione di suinetti di non meno di 21 gg. negli impianti specializzati
D.Lgs. 122/2011 Allegato I Parte II S 6.2.11.14	Gli impianti specializzati per lo svezzamento dei lattonzoli di età inferiore a 28 gg. devono essere svuotati e accuratamente puliti e disinfettati prima della introduzione di un nuovo gruppo e devono essere separati dagli impianti in cui sono tenute le scrofe.	Evidenza che gli impianti utilizzati per lo svezzamento sono separati dagli impianti in cui sono tenute le scrofe. Presenza di impianti (ricoveri) separati fisicamente da quelli delle scrofe vuoti, puliti e disinfettati prima dell'introduzione di un nuovo gruppo. Presenza di idonea attrezzatura per il lavaggio e la disinfezione dei ricoveri
D.Lgs. 146/2001	Non sono praticati l'allevamento naturale o artificiale o	Evidenza che non siano messi in atto metodi di allevamento che causino lesioni o

REQUISITI NORMATIVI	REQUISITI APPLICATIVI	CRITERI DI CONFORMITA'
Allegato punto 20 S 6.2.11.15	procedimenti di lesioni che provocano o posso provocare agli animali sofferenze o lesioni. Questa disposizione non impedisce il ricorso a taluni procedimenti che possono causare sofferenze o ferite minime o momentanee richiedere interventi che non causano lesioni durevoli, se consentiti dalle disposizioni vigenti.	sofferenze agli animali
Reg. CE 852/2004 All. I parte A cap. II punto 4 f) S 6.2.11.16	Gli operatori del settore alimentare che allevano animali adottano misure adeguate per evitare le contaminazioni da parte di animali o insetti nocivi	Evidenza di idonee misure adottate per evitare le contaminazioni da parte di animali o insetti nocivi (es. piani di derattizzazione, disinfestazione, etc)

Allegato n. 2 alla I.O.U.O “Controllo del Benessere animale negli allevamenti di bovini e suini” – U.O. Attività Veterinarie – Versione 03 del 19/10/2016

CONTROLLO UFFICIALE DEL BENESSERE IN ALLEVAMENTO DI BOVINI LISTA DI RISCONTRO/ CHECK LIST

VERBALE N. _____ del ___/___/___

In data _____ alle ore _____ il/i sottoscritto/i Veterinario Ufficiale/i _____ si è/sono recato/i presso l'allevamento di bovini denominato _____ con sede nel Comune di _____ () Via _____ codice aziendale |__|__|__| |__|__|__| Identificativo fiscale _____ ai fini di verificare la situazione clinica e di benessere dei bovini presenti in allevamento.

Assiste all'atto di verifica il Sig _____ nato a _____ () il ___/___/___ e residente a _____ () in via _____ in qualità di Proprietario Detentore degli animali, Altro _____ identificato dal/dagli scrivente/i per conoscenza diretta / a mezzo documento _____ rilasciato da _____ il _____.

Assistenza veterinaria: continuativa..... su chiamata Tecnico aziendale: Sì No	n. totale capannonin. totale capannoni attivi all'atto dell'ispezione..... n. totale box n. totale box attivi all'atto dell'ispezione	Censimento effettivi per categoria Vacche in mungitura Vacche in asciutta Manze primipare Vacche (l.v.v.) Tori Vitelli Vitelloni / ingrassi
TIPOLOGIA PRODUTTIVA Carne linea vacca vitello Ingrasso Latte Mista	TIPOLOGIA ALLEVAMENTO Posta fissa Stabulazione Libera: cuccette Sì No • lettiera permanente Grigliato Pascolo Mista	Data di costruzione o ultima ristrutturazione dell'azienda
Numero di Bovini presenti in azienda (da BDN) 		

Conformità ai principali requisiti previsti dalla normativa sul benessere animale [D.Lgs. 146/2001 (Dir. 98/58/CE) e succ. modifiche ed integrazioni, nonché altre leggi correlate]			Giudizio di Conformità	EVIDENZE RACCOLTE
1. Personale			SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	
1	6.2.16	Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti aventi adeguate conoscenze.	SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	Nr addetti che svolgono l'attività di governo e mantenimento degli animali : _____ di cui presenti al momento del sopralluogo: _____ Livello di automazione dell'allevamento: Alto (alimentazione e rimozione deiezioni automatizzate) Medio Basso (nessuna operazione automatizzata)
2	6.2.16	Formazione del personale: Sono previsti corsi di formazione specifici in materia per il personale addetto agli animali	SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	Nr. Operatori in possesso di specifica formazione sul benessere animale _____ Indicare frequenza corsi (una volta l'anno, ogni 6 mesi, ecc.) e da chi sono organizzati (Regione, ASL, Ass. di categoria)
2. Ispezione e controllo degli animali			SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	
3	6.2.17	Gli animali sono ispezionati almeno una volta al giorno. Vitelli: Tutti i vitelli allevati in locali di stabulazione devono essere controllati dal proprietario o dalla persona responsabile almeno due volte al giorno e quelli allevati all'esterno almeno una volta al giorno.	SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	Frequenza delle ispezioni _____ / giorno Documentabile SI NO
4	6.2.9	Per consentire l'ispezione completa degli animali in qualsiasi momento deve essere disponibile un'adeguata illuminazione fissa o mobile.	SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	E' possibile attuare la lettura della marca auricolare a distanza senza catturare l'animale? SI NO
5	6.2.18	Gli animali malati o feriti ricevono immediatamente un trattamento appropriato. Qualora un animale non reagisca alle cure in questione, viene consultato un medico veterinario.	SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	Animali malati o feriti sono in terapia SI NO Chi e con che modalità esegue le terapie prescritte? Nel caso non vengano separati dagli altri, come sono identificati gli animali in terapia? Reperibilità Veterinario aziendale o di riferimento . Verifiche da registro trattamenti.
6	6.2.18	Ove necessario, gli animali malati o feriti vengono isolati in appositi locali anche non fissi e dotati di lettiera asciutta e confortevole e acqua fresca in quantità sufficiente.	SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	E' presente o approntabile un apposito locale per le cure ? SI NO
3. Tenuta dei registri			SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	
7	6.2.23	Il proprietario o il detentore degli animali mantiene aggiornate secondo le specifiche norme di legge le registrazioni.	SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	E' presente ed è conforme il registro: Registro della situazione anagrafica di stalla: SI NO Registro di gestione dei trattamenti med.-vet.: SI NO Conserv. registrazioni smaltimento carcasce: SI NO Registro dei prelievi di emogl. (per vitelli a c.b.): SI NO

4. Libertà di movimento			SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>
8	6.2.1	La libertà di movimento propria dell'animale, in funzione della sua specie e secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, non è limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni. Ancorché continuamente o regolarmente legato, incatenato o trattenuto, l'animale dispone di uno spazio adeguato alle sue esigenze fisiologiche ed etologiche, secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche.	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>
9	6.2.2	Vitelli: I locali di stabulazione sono costruiti in modo da consentire ad ogni vitello di coricarsi, giacere, alzarsi ed accudire a se stesso senza difficoltà.	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>
10	6.2.2 e 6.2.21	Se si utilizzano attacchi questi non devono provocare lesioni, debbono essere regolarmente esaminati, aggiustati o sostituiti se danneggiati e consentire ai vitelli di coricarsi, giacere, alzarsi ed accudire a se stessi, non provocano strangolamenti o ferite	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>
11	6.2.2 e 6.2.21	Vitelli non sono legati, ad eccezione di quelli stabulati in gruppo che possono essere legati per un periodo massimo di un ora al momento della somministrazione di latte e succedanei del latte.	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>
5. Spazio disponibile (vitelli)			SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>
12	6.2.3	Nessun vitello di età superiore alle 8 sett. e inferiore ai sei mesi è rinchiuso in un recinto individuale a meno che un veterinario non abbia certificato tale necessità per motivi diagnostico – terapeutici.	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>
13	6.2.4	Vitello: La larghezza del recinto individuale deve essere almeno pari all'altezza al garrese del vitello, misurata quando l'animale e' in posizione eretta, la lunghezza deve essere almeno pari alla lunghezza del vitello, misurata dalla punta del naso all'estremità caudale della tuberosità ischiatica e moltiplicata per 1,1. Ogni recinto individuale per vitelli , salvo quelli per isolare gli animali malati, non ha muri compatti, ma pareti divisorie che consentano un contatto diretto, visivo e tattile tra i vitelli;	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>
14	6.2.4	Dimensioni dei recinti per vitelli allevati in gruppo: mq 1,5/capo per vitelli di peso vivo < 150 Kg mq 1,7/capo per vitelli di peso vivo >150 Kg e < 220 Kg mq 1,8/capo per vitelli di peso vivo >220 Kg	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>
6. Edifici e locali di stabulazione			SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>
15	6.2.5	i materiali di costruzione, i recinti e le attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto non sono nocivi per gli animali stessi, non vi sono spigoli taglienti o sporgenze, Tutte le superfici sono facilmente lavabili e disinfettabili Le attrezzature e gli utensili sono puliti e disinfettati regolarmente	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>

16	6.2.13	Agli animali custoditi al di fuori dei fabbricati è fornito, in funzione delle necessità e delle possibilità, un riparo adeguato dalle intemperie, dai predatori e da rischi per la salute.	SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	
17	6.2.8	Il proprietario verifica che le apparecchiature e gli impianti elettrici sono costruiti in modo da evitare scosse elettriche e sono conformi alle norme vigenti in materia	SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	
18	6.2.7	L'isolamento termico della struttura, il riscaldamento e la ventilazione devono consentire di mantenere entro limiti non dannosi per gli animali, la circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa e la concentrazioni di gas (anidride carbonica, ammoniaca, ecc.). Parametri indicativi CE Macroclima e microclima - Ammonia 20 ppm; - Carbon dioxide 3 000 ppm; - Hydrogen sulphide [0.5] ppm; - Dust (TSP1) 10 mg/m3	SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	
19	6.2.5 e 6.2.14	Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite e installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua e le conseguenze negative derivanti da rivalità tra gli animali. Le attrezzature per l'alimentazione automatica sono pulite regolarmente e frequentemente, smontando le parti in cui si depositano residui di alimento Vitelli: i secchi, i poppatoi, le mangiatoie sono puliti dopo ogni utilizzo e sottoposti a periodica disinfezione Ogni alimento avanzato viene rimosso	SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	Contaminazione di acqua o alimenti Accesso alla mangiatoia: Esiste un numero sufficiente di autocatture per l'alimentazione ? Accesso all'acqua
20	6.2.10	Pavimento e lettiera: non devono essere sdruciolevoli e devono essere privi di asperità, con superficie rigida, piana e stabile per permettere agli animali di muoversi con sicurezza e di evitare traumatismi.	SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	
21	6.2.10	Vitelli: Una lettiera adeguata deve essere costantemente presente ove siano stabulati vitelli di età inferiore a 2 sett. di vita	SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	
22	6.2.11	Gli escrementi, l'urina e i foraggi non mangiati o caduti sono rimossi con regolarità per ridurre al minimo gli odori e la presenza di mosche o roditori. Vitelli: La zona in cui si coricano i vitelli è pulita e ben drenata.	SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	
23	6.2.15	i locali adibiti alla preparazione/conservazione degli alimenti sono adeguatamente separati e soddisfano i requisiti minimi dal punto di vista igienico-sanitario	SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	
24	6.2.4	Vitelli: il recinto individuale di isolamento ha dimensioni adeguate e permette all'animale di girarsi facilmente e di avere contatti visivi ed olfattivi con gli altri animali salvo nel caso in cui ciò non sia in contraddizione con specifiche prescrizioni veterinarie	SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	Il recinto individuale di isolamento dei vitelli è adeguato ? SI NO

7. Illuminazione minima			SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
25	6.2.9	Gli animali custoditi nei fabbricati non sono tenuti costantemente al buio o esposti ad illuminazione artificiale senza un adeguato periodo di riposo. Se la luce naturale disponibile e' insufficiente a soddisfare esigenze comportamentali e fisiologiche degli animali, occorre prevedere un'adeguata illuminazione artificiale.	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	N: requisito 164 ma non rendicontato nella decisione per bovini ma solo vitelli
26	6.2.21	Vitelli: Presenza di una illuminazione adeguata naturale o artificiale che, in quest'ultimo caso, dovrà essere almeno equivalente alla durata di illuminazione naturale normalmente disponibile tra le ore 9.00 e le ore 17.00.	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
8. Attrezzatura automatica e meccanica			SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
27	6.2.8	Ogni impianto automatico o meccanico indispensabile per la salute ed il benessere degli animali deve essere ispezionato almeno una volta al giorno.	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
28	6.2.8	Se la salute e il benessere degli animali dipendono da un impianto di ventilazione artificiale, deve essere previsto un adeguato impianto di riserva per garantire un ricambio d'aria sufficiente a salvaguardare la salute e il benessere degli animali in caso di guasto all'impianto e deve essere previsto un sistema di allarme che segnali il guasto.	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	Presenza ventilatori si no Funzionanti si no Allarme si no
9. Alimentazione, abbeveraggio ed altre sostanze			SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
29	6.2.20	Nessuna altra sostanza, ad eccezione di quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici o in vista di trattamenti zootecnici come previsto dall'art. 1, par. 2, lettera c), della direttiva 96/22/CE, deve essere somministrata ad un animale, a meno che gli studi scientifici sul benessere degli animali e l'esperienza acquisita ne abbiano dimostrato l'innocuità' per la sua salute e il suo benessere.	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
30	6.2.14	Agli animali deve essere fornita un'alimentazione sana adatta alla loro età, e in quantità sufficiente a mantenerli in buona salute e a soddisfare le loro esigenze nutrizionali.	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	Valutazione dello stato di nutrizione e accrescimento degli animali
31	6.2.14	Tutti gli animali devono avere accesso ad un'appropriata quantità di acqua, di qualità adeguata. La modalità di somministrazione dell'acqua consente una adeguata idratazione degli animali anche nei periodi di intenso calore.	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
32	6.2.14	Vitelli: Se non viene praticata l'alimentazione ad libitum o con sistemi automatici è assicurato l'accesso agli alimenti a tutti i vitelli del gruppo contemporaneamente	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
33	6.2.14 e 6.2.21	Vitelli: Tutti i vitelli devono essere nutriti almeno due volte al giorno. Ogni vitello deve ricevere colostro bovino quanto prima possibile dopo la nascita e comunque entro le prime sei ore di vita.	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	Esiste una procedura aziendale di corretta colostratura dei vitelli SI NO

34	6.2.14	Vitelli: A partire dalla seconda settimana di età, ogni vitello deve poter disporre di acqua fresca di qualità adeguata o poter soddisfare il proprio bisogno in liquidi con altre bevande. Tuttavia i vitelli malati o sottoposti a condizioni atmosferiche di grande calore devono poter disporre di acqua fresca in ogni momento.	SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	
10. Tasso di emoglobina (vitelli)			SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	
35	6.2.14 e 6.2.21	Deve essere somministrata un'alimentazione adeguata, la quale deve avere un tenore di ferro sufficiente per raggiungere un tasso di emoglobina di almeno 4,5 mmol/litro:	SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	Per vitelli a carne bianca: controllo del pericolo anemia
11. Alimenti contenenti fibra (vitelli)			SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	
36	6.2.14 e 6.2.21	una dose giornaliera di alimenti fibrosi deve essere somministrata ad ogni vitello dopo la seconda settimana di età e il quantitativo deve essere portato da 50 a 250 grammi al giorno per i vitelli di età compresa fra le 8 e le 20 settimane.	SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	Per vitelli a carne bianca: Piano di alimentazione e supplementi fibrosi
12 Mutilazioni			SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	
37	6.2.24 e 6.2.25	Pertinenti disposizioni di cui all'allegato al D.Lgs. 146/2001, punto 19: <i>E' ammessa la cauterizzazione dell'abbozzo cornuale nel vitello entro le tre settimane di vita</i>	SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	
38	6.2.25	L'eventuale taglio della coda è effettuato a fini terapeutici certificati	SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	
39	6.2.26	La castrazione è consentita per mantenere la qualità dei prodotti e le pratiche tradizionali di produzione, a condizione che tali operazioni siano effettuate prima del raggiungimento della maturazione sessuale, da personale veterinario in modo da garantire la massima riduzione di ogni sofferenza per gli animali.	SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	Età di castrazione: Modalità: Certificazione veterinaria: si no

13 pratiche di allevamento			SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	
			NO <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	
			NA <input type="checkbox"/>		
40	6.2.24 Pratiche di allevamento	Non devono essere praticati l'allevamento naturale o artificiale o procedimenti di allevamento che provochino o possano provocare agli animali in questione sofferenze o lesioni. Questa disposizione non impedisce il ricorso a taluni procedimenti che possono causare sofferenze o ferite minime o momentanee o richiedere interventi che non causano lesioni durevoli, se consentiti dalle disposizioni nazionali.	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	Gestione degli interventi di mascaletta Gestione dei "bovini a terra" Gestione FA Rispetto del benessere nell'utilizzo dei sistemi di contenzione
41	6.2.11	vengono messe in atto azioni preventive e vengono eseguiti interventi contro mosche, roditori e parassiti	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	
43	6.2.21	<u>Vitelli</u> : non viene utilizzata la museruola	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	
44	6.2.21	<u>Vitelli</u> all'arrivo in azienda o in partenza da essa hanno più di 10 giorni di vita (cicatizzazione ombelico esterna completa)	SI <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	
			NO <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	
			NA <input type="checkbox"/>		

ESITO DEL SOPRALLUOGO

Classificazione delle non conformità sulla base della Decisione CE del 14 novembre 2006. Categoria amministrativa della non conformità:
 A richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine inferiore a 3 mesi – Nessuna sanzione amministrativa o penale immediata
 B richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine superiore a 3 mesi– Nessuna sanzione amministrativa o penale immediata
 C Sanzione amministrativa o penale immediata

FAVOREVOLE		
SFAVOREVOLE per i requisiti:	Provvedimenti adottati	Prescrizioni
1. Personale	A B C	
2. Ispezione e controllo degli animali	A B C	
3. Tenuta dei registri	A B C	
4. Libertà di movimento	A B C	
5. Spazio disponibile (Vitelli)	A B C	
6. Edifici e locali di stabulazione	A B C	

7. Illuminazione minima (vitelli)	A	B	C	
8 Attrezzature automatiche o meccaniche	A	B	C	
9. Alimentazione, abbeveraggio e altre sostanze	A	B	C	
10. Tasso di emoglobina (vitelli)	A	B	C	
11. Alimenti contenenti fibra (vitelli)	A	B	C	
12. Mutilazioni	A	B	C	
13. Pratiche di allevamento	A	B	C	

CAMPIONAMENTO (vedi verbale di campionamento)

è stato effettuato il campionamento di una o più matrici si no

VERBALIZZANTI

eventuale documentazione acquisita

eventuali annotazioni

Sig./Dr. qualifica Firma

Sig./Dr. qualifica Firma

LEGALE RAPPRESENTANTE (o figura di cui al punto 1.3)

eventuali dichiarazioni:

Sig./Dr. qualifica Firma

Legenda:

- NA (Non applicabile):** il requisito non è applicabile a quello specifico operatore sui cui si esegue il controllo;
- SI** (maiuscolo): nel caso in cui un requisito sia completamente rispettato;
- si** (minuscolo): nel caso in cui un requisito sia sostanzialmente rispettato, ma sia possibile ancora un miglioramento da parte dell'operatore;
- no** (minuscolo): requisito non conforme anche se parzialmente soddisfatto;
- NO** (maiuscolo): requisito completamente non rispettato.

Parte ad uso ufficio – Classificazione delle non conformità sulla base della Decisione CE del 14 novembre 2006

Categoria amministrativa della non conformità: A B C

Allegato n. 3 alla IOUO “Controllo del Benessere animale negli allevamenti di bovini e suini” – U.O. Attività Veterinarie– Versione 03 del 19/10/2016

CONTROLLO UFFICIALE DEL BENESSERE IN ALLEVAMENTO DI SUINI LISTA DI RISCONTRO/ CHECK LIST

VERBALE N. _____ del ____/____/____

RAGIONE SOCIALE (timbro)

Denominazione Azienda COD. ALL Ubicazione

Sede legale Proprietario

Detentore Indirizzo Produttivo

N° Totale suini presenti di cui verri scrofe/scrofette lattonzoli suinetti/suini ingrasso N. capannoni

Data costruzione o inizio attività Data ricostruzione N. addetti.....

RAPPRESENTANTE DELL'AZIENDA PRESENTE AL SOPRALLUOGO Cognome e nome _____ Qualifica _____

1 - PERSONALE (6.3.3)	Giudizio di conformità	Evidenze raccolte
1.1 Gli animali sono custoditi da un numero sufficiente di addetti aventi adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali. 6.3.3.1	SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	Indicare il n. di addetti _____
1.2 Il personale addetto ha ricevuto istruzioni pratiche sulle pertinenti disposizioni di cui all'art. 3 e allegato D.Lgs. 122/2011, relative alla normativa del benessere. 6.3.3.2	SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	
1.3 Sono previsti corsi di formazione specifici in materia incentrati in particolare sul benessere degli animali per il personale addetto agli animali 6.3.3.2.	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Indicare la frequenza dei corsi _____ Indicare chi li ha organizzati _____

2 – ISPEZIONE – CONTROLLO DEGLI ANIMALI (6.3.5 – 6.3.11)		
2.1 Gli animali sono ispezionati almeno una volta al giorno. 6.3.5.1	SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	Verifica presenza personale 7 giorni su 7 da registro INPS – cartellini - interviste
2.2 Disponibilità di adeguata illuminazione fissa o mobile per la completa ispezione degli animali in qualsiasi momento 6.3.5.2	SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	
2.3 sono presenti recinti individuali nei quali possono essere temporaneamente tenuti i suini (soggetti con problemi comportamentali, particolarmente aggressivi, che sono stati attaccati da altri suini o che sono malati o feriti, ecc). Il recinto individuale di isolamento ha dimensioni adeguate e permette all'animale di girarsi facilmente e di avere contatti visivi ed olfattivi con gli altri suini, salvo nel caso in cui ciò non sia in contraddizione con specifiche indicazioni veterinarie 6.3.5.5	SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	
2.4 gli animali malati o feriti ricevono immediatamente un trattamento appropriato 6.3.5.3	SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	
2.5 I suini sono divisi per gruppi omogenei per sesso età e categoria 6.3.11.8	SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	
2.6 le scrofe gravide e le scrofette gravide devono, se necessario, essere sottoposte a trattamento contro i parassiti interni ed esterni. se sono sistemate negli stalli da parto esse devono essere pulite. 6.3.11.5	SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	
2.7 quando i suinetti e i suini grassi sono tenuti in gruppo occorre prendere misure per evitare lotte che vadano oltre il comportamento normale 6.3.11.7	SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	
2.8 La formazione dei gruppi avviene con il minimo di commistione (mescolamento di suini che non si conoscono). Qualora necessaria la modificazione dei gruppi avviene di preferenza prima dello svezzamento o entro una settimana dallo svezzamento. I suini dispongono di spazi adeguati per allontanarsi e nascondersi dagli altri. La somministrazione di tranquillanti per facilitare la commistione va limitata a condizioni eccezionali e dietro prescrizione di un veterinario. 6.3.11.8	SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	
2.9 Sono state adottate idonee misure (ad es. fornire agli animali abbondante paglia o altro materiale da esplorazione) a seguito di manifesti segni di lotta violenta. Gli animali a rischio o particolarmente aggressivi sono tenuti separati dal gruppo. 6.3.11.9	SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	
3 – TENUTA DEI REGISTRI (6.3.4)		
3.1 E' presente il registro dei trattamenti farmacologici e le registrazioni e le modalità di conservazione sono effettuate secondo il D.L.vo 158/2006 e il D.L.vo 193/2006 6.3.4.1	SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	

3.2 Le mortalità sono denunciate ai sensi del D.P.R. 8 febbraio 1954 n. 320 e registrate ai sensi del D.P.R. 317/96 6.3.4.2	SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	
3.3 E' presente un piano di autocontrollo / buone pratiche di allevamento. 6.3.4.3	SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	
4 – LIBERTA' DI MOVIMENTO (6.3.9 – 6.3.11)		
4.1 La libertà di movimento dell'animale non è limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni. 6.3.9.1	SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	
SCROFE – SCROFETTE 4.2 È rispettato il divieto di utilizzo di attacchi per le scrofe e le scrofette 6.3.9.10	SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	
SCROFE – SCROFETTE 4.3 sono adottate misure per ridurre al minimo le aggressioni nei gruppi delle scrofe e delle scrofette. 6.3.11.4	SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	
SCROFE – SCROFETTE 4.4 dietro la scrofa o la scrofetta deve essere prevista una zona libera che renda agevole il parto naturale o assistito. Gli stalli da parto in cui le scrofe possono muoversi liberamente devono essere provvisti di strutture, quali ad esempio apposite sbarre, destinate a proteggere i lattonzoli. 6.3.11.6	SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	
LATTONZOLI 4.5 una parte del pavimento è sufficientemente ampia da consentire agli animali di coricarsi e riposare contemporaneamente. Questa superficie è piena o ricoperta da un tappetino, da paglia o da altro materiale adeguato. 6.3.11.10	SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	
LATTONZOLI 4.6 nel caso si usi uno stallo da parto, i lattonzoli devono disporre di uno spazio sufficiente per poter essere allattati. 6.3.11.11	SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	
LATTONZOLI 4.7 Vi è una idonea fonte di calore. 6.3.6.5	SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	

5- SPAZIO DISPONIBILE (6.3.9)		
<p>5.1 Le superfici libere a disposizione di ciascun suinetto o suino all'ingrasso allevato in gruppo, escluso le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe, devono corrispondere ad almeno: 0,15 mq per suini ≤10 kg 0,20 mq per suini tra 10 e 20 kg 0,30 mq per suini tra 20 e 30 kg 0,40 mq per suini tra 30 e 50 kg 0,55 mq per suini tra 50 e 85 Kg 0,65 mq per suini tra 85 e 110 kg 1,00 mq per suini > 110 kg</p> <p>La superficie libera è quella calpestabile dai suini e che può essere utilizzata per il decubito. Escludere i truogoli e i gabinetti esterni scoperti e quelli in condizioni igieniche non idonee per il decubito degli animali. 6.3.9.2</p>	SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	
<p>5.2 Le superfici libere totali a disposizione di ciascuna scrofetta e scrofa allevate in gruppo sono di: 1,64 mq per scrofetta dopo la fecondazione 2,25 mq per ciascuna scrofa devono essere aumentate del 10% se i gruppi sono < a 6 capi possono essere ridotte del 10% se i gruppi sono > a 40 capi 6.3.9.3</p>	SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	
<p>5.3 le scrofe e le scrofette devono essere allevate in gruppo nel periodo compreso tra quattro settimane dopo la fecondazione e una settimana prima della data prevista per il parto. 6.3.9.5</p>	SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	
<p>5.4 I lati del recinto dove vengono allevate le scrofe o le scrofette devono avere: una lunghezza > a 2,8 m. o > a 2,4 m. nel caso siano allevati < di 6 animali 6.3.9.4</p>	SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	
6 – EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE (6.3.5 – 6.3.6)		
<p>6.1 I materiali utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione, dei recinti, delle attrezzature, non devono essere nocivi per gli animali che ne vengono a contatto né devono presentare spigoli taglienti o sporgenze tali da provocare lesioni agli animali. 6.3.6.1</p>	SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	
<p>6.2 La circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali All'atto dell'ispezione T e UR sono adeguate alle esigenze etologiche della specie e all'età degli animali 6.3.6.5</p>	SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	
<p>6.3 Evitare i rumori continui di intensità superiore a 85 dba nonché rumori costanti o improvvisi 6.3.6.6</p>	SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	

6.4 I locali di stabulazione devono essere costruiti in modo da permettere agli animali di: - avere accesso a una zona adeguatamente prosciugata e pulita in cui gli animali possano stare distesi contemporaneamente, riposare ed alzarsi con movimenti normali, vedere altri suini (nella settimana precedente il parto e durante il corso del medesimo le scrofe e le scrofette possono essere tenute fuori dalla vista degli animali della stessa specie) 6.3.6.4	SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	
6.5 il locale / recinto infermeria è chiaramente identificato e con presenza permanente di lettiera asciutta e acqua fresca in quantità sufficiente 6.3.5.4	SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	
6.6 I locali adibiti alla preparazione / conservazione degli alimenti sono adeguatamente separati e soddisfano i requisiti minimi dal punto di vista igienico sanitario. 6.3.8.7	SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	
7- ILLUMINAZIONE MINIMA (6.3.6)		
7.1 I suini sono tenuti in ambienti con presenza di luce di intensità di almeno 40 lux per almeno 8 ore al giorno. 6.3.6.8	SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	
8 – PAVIMENTAZIONI (6.3.6 - 6.3.9)		
8.1 I pavimenti devono essere non sdruciolevoli e senza asperità per evitare lesioni e sofferenze ai suini; i pavimenti devono costituire, in assenza di lettiera, una superficie rigida, piana e stabile 6.3.6.2	SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	
8.2 i recinti dei verri devono essere sistemati e costruiti in modo da permettere all'animale di girarsi e di avere il contatto uditivo, olfattivo e visivo con gli altri suini. 6.3.9.7	SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	
8.3 il verro adulto deve disporre di una superficie libera al suolo di almeno 6 mq. qualora i recinti siano utilizzati per l'accoppiamento, il verro adulto deve disporre di una superficie al suolo di 10 mq e il recinto deve essere libero da ostacoli 6.3.9.8	SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	
8.4 SCROFETTE DOPO LA FECONDAZIONE E SCROFE GRAVIDE Una parte della superficie libera totale a disposizione per ciascuna è costituito da pavimento pieno continuo: 1) di almeno mq. 0,95 per ogni scrofetta e 2) di almeno mq 1,3 per ogni scrofa, Una parte di tale pavimento (non superiore al 15%) è riservata alle aperture di scarico (griglie, tombini, etc) 6.3.6.4	SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	
8.5 Ampiezza massima delle aperture dei pavimenti fessurati in cemento : 11mm/lattonzoli – 14mm /suinetti – 18 mm/suini ingrasso – 20 mm/scrofe e scrofette dopo fecondazione Ampiezza minima dei travetti : 50 mm. per i lattonzoli e i suinetti – 80 mm. per i suini all'ingrasso, le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe 6.3.6.3	SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	
9- MATERIALE MANIPOLABILE (6.3.11)		
9.1 I suini devono avere accesso permanente a una quantità sufficiente di materiali che consentano loro adeguata attività di esplorazione e manipolazione, quali ad esempio paglia, fieno,	SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	Indicare il materiale manipolabile utilizzato _____

legno, segatura, compost di funghi, torba o un miscuglio di questi, salvo che il loro uso possa compromettere la loro salute o il benessere. 6.3.11.1	NA <input type="checkbox"/>	Indicare eventualmente il motivo dell'assenza del materiale manipolabile
9.2 nella settimana precedente al momento previsto del parto, scrofe e scrofette devono disporre di una lettiera adeguata in quantità sufficiente, a meno che ciò non sia tecnicamente realizzabile per il sistema di eliminazione dei liquami utilizzato nello stabilimento 6.3.11.3	SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	
9.3 le scrofe e le scrofette devono avere accesso permanente al materiale manipolabile che soddisfi almeno i pertinenti requisiti elencati nell'allegato 6.3.11.2	SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	Indicare il materiale manipolabile utilizzato Indicare eventualmente il motivo dell'assenza del materiale manipolabile
10- ALIMENTAZIONE, ABBEVERAGGIO E ALTRE SOSTANZE (6.3.8)		
10.1 Non viene somministrata alcuna sostanza, ad eccezione di quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici o in vista di trattamenti zootecnici, come previsto dalla normativa vigente 6.3.8.6	SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	
10.2 tutti i suini devono essere nutriti almeno una volta al giorno; i suini alimentati in gruppo mediante un sistema automatico (non ad libitum) devono tutti aver accesso agli alimenti contemporaneamente 6.3.8.2	SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	
10.3 le scrofe e le scrofette allevate in gruppo devono essere alimentate utilizzando un sistema idoneo a garantire che ciascun animale ottenga mangime a sufficienza senza essere aggredito, anche in situazioni di competitività 6.3.8.3	SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	
10.4 Agli animali deve essere fornita una sana alimentazione adatta alla loro età e in quantità sufficiente a mantenerli in buona salute e a soddisfare le loro esigenze nutrizionali. Gli alimenti o i liquidi sono somministrati agli animali in modo da non causare loro inutili sofferenze o lesioni e non contengono sostanze tossiche o nocive 6.3.8.1	SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	
10.4 a partire dalla seconda settimana di età ogni suino dispone in permanenza di acqua fresca di qualità e in quantità sufficiente. 6.3.8.5	SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	
10.5 I secchi, i poppatoi, le mangiatoie sono puliti dopo ogni utilizzo e sottoposti a periodica disinfezione. Ogni alimento avanzato viene rimosso regolarmente. Le attrezzature per l'alimentazione automatica sono pulite regolarmente e frequentemente, smontando le parti in cui si depositano residui di alimenti 6.3.8.7	SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	
11. MANGIMI CONTENETI FIBRE (6.3.8)		
11.1 le scrofe e le scrofette asciutte gravide devono ricevere mangime riempitivo o ricco di fibre in quantità sufficiente per calmare la fame e garantire il bisogno di masticare, così come alimenti ad alto tenore energetico 6.3.8.4	SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	

12. MUTILAZIONI (6.3.10)		
12.1 La riduzione degli incisivi dei lattonzoli è effettuata entro il settimo giorno di vita e in modo che lasci una superficie liscia intatta. 6.3.10.1	SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	
12.3 Le zanne dei verri possono essere ridotte, se necessario, per evitare lesioni agli altri animali o per motivi di sicurezza. 6.3.8.4	SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	
12.4 il mozzamento di una parte della coda, effettuato entro il settimo giorno di vita, deve essere effettuato da personale formato ai sensi dell'art. 5 bis. 6.3.10.2	SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	
12.5 la castrazione di suini di sesso maschio deve essere effettuata con mezzi diversi dalla lacerazione di tessuti. La castrazione dei suinetti effettuata entro i primi 7 gg. di vita deve essere effettuata da personale formato ai sensi dell'art. 5 bis 6.3.10.6	SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	
12.6 l'apposizione di un anello al naso è ammessa soltanto quando gli animali sono detenuti in allevamenti all'aperto 6.3.10..8	SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	
12.7 tutte le operazioni sopra descritte devono essere praticate da un veterinario o da altra persona formata ai sensi dell'art. 5 bis che disponga di esperienza nell'eseguire le tecniche applicate con mezzi idonei e in condizioni igieniche. 6.3.10.9	SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	
12.8 la castrazione effettuata dopo il settimo giorno di vita deve essere effettuata esclusivamente da parte di un veterinario sotto anestesia e con somministrazione prolungata di analgesici 6.3.10.7	SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	
12.9 né il mozzamento della coda né la riduzione degli incisivi devono costituire operazioni di routine, ma devono essere praticate soltanto ove siano comprovate la presenza di ferite ai capezzoli delle scrofe o alle orecchie o alle code di altri suini. 6.3.10.4	SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	
13. PROCEDURE DI ALLEVAMENTO (6.3.11)		
13.1 Non sono praticati l'allevamento naturale o artificiale o procedimenti di lesioni che provocano o posso provocare agli animali sofferenze o lesioni. Questa disposizione non impedisce il ricorso a taluni procedimenti che possono causare sofferenze o ferite minime o momentanee richiedere interventi che non causano lesioni durevoli, se consentiti dalle disposizioni vigenti. 6.3.11.15	SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	
13.2 Vengono messe in atto azioni preventive e vengono eseguiti interventi contro mosche, roditorie parassiti 6.3.11.16	SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	
13.3 nessun lattonzolo deve essere staccato dalla scrofa prima che abbia raggiunto un'età di 28 gg., a meno che la permanenza presso la madre influenzi negativamente il benessere o la salute del lattonzolo o di quest'ultima 6.3.11.12	SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	

13.4 i lattinzoli possono essere svezzati fino a sette giorni prima del 28° giorno qualora siano trasferiti in impianti specializzati 6.3.11.13	SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	
13.5 gli impianti specializzati per lo svezzamento dei lattinzoli di età inferiore a 28 gg. devono essere svuotati e accuratamente puliti e disinfettati prima della introduzione di un nuovo gruppo e devono essere separati dagli impianti in cui sono tenute le scrofe 6.3.11.14	SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	
14. ATTREZZATURA AUTOMATICA E MECCANICA (6.3.7)		
14.1 nel caso la salute e il benessere degli animali dipendano da un impianto di ventilazione artificiale deve essere previsto un impianto di riserva per garantire un ricambio d'aria sufficiente a salvaguardare la salute e il benessere degli animali. In caso di guasto all'impianto deve essere previsto un sistema di allarme che segnali il guasto 6.3.7.2	SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	
14.2 Ogni impianto automatico o meccanico indispensabile per la salute degli animali deve essere ispezionato almeno una volta al giorno. 6.3.7.1	SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	

DECISIONE CE 14/11/2006 :

CATEGORIA DELLE NON CONFORMITA'	AZIONI INTRAPRESE DALL'AUTORITA' COMPETENTE
A	Richiesta di rimediare alle non conformità in un termine inferiore a 3 mesi
B	Richiesta di rimediare alle non conformità in un termine superiore a 3 mesi
C	Sanzione amministrativa o penale immediata

	A	B	C
Cap. 1- PERSONALE			
Cap. 2 - ISPEZIONE			
Cap. 3 – TENUTA REGISTRI			
Cap. 4 – LIBERTA' MOVIMENTO			
Cap. 5 – SPAZIO DISPONIBILE			
Cap. 6 – EDIFICI E LOCALI DI STAB.			
Cap. 7 - ILLUMINAZIONE			
Cap. 8 - PAVIMENTAZIONI			
Cap. 9 – MATERIALE MANIPOLABILE			
Cap. 10 – ALIMENTAZIONE - ABBEVERAGGIO			
Cap. 11 – MANGIMI CON FIBRE			

Cap. 12 - MUTILAZIONI			
Cap. 13 – PROCEDURE DI ALLEVAMENTO			
Cap. 14 – ATTREZZATURA AUTOMATICA			
TOTALE			

ESITO DEL SOPRALLUOGO

<input type="checkbox"/> FAVOREVOLE		
<input type="checkbox"/> FAVOREVOLE CONDIZIONATO all'effettuazione di adeguamenti (descritti di seguito) strutturali e/o funzionali, necessari e sufficienti, da effettuarsi entro il tempo massimo indicato nella formale comunicazione dell'autorità competente		
<input type="checkbox"/> adeguamenti strutturali	Vedi scheda non conformità n. _____ Prot. _____	
<input type="checkbox"/> adeguamenti funzionali	Vedi scheda non conformità n. _____ Prot. _____	
<input type="checkbox"/> SFAVOREVOLE	Vedi scheda non conformità n. _____ Prot. _____	

CAMPIONAMENTO (vedi verbale di campionamento)

è stato effettuato il campionamento di una o più matrici si no

VERBALIZZANTI

eventuale documentazione acquisita

eventuali annotazioni

Località data / /

Sig./Dr. qualifica Firma

Sig./Dr. qualifica Firma

LEGALE RAPPRESENTANTE (o figura di cui al punto 1.3)

eventuali dichiarazioni

.....
..... Località data |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_|
Sig./Dr. qualifica Firma

Legenda:

- NA (Non applicabile):** il requisito non è applicabile a quello specifico operatore sui cui si esegue il controllo;
- SI** (maiuscolo): nel caso in cui un requisito sia completamente rispettato;
- si** (minuscolo): nel caso in cui un requisito sia sostanzialmente rispettato, ma sia possibile ancora un miglioramento da parte dell'operatore;
- no** (minuscolo): requisito non conforme anche se parzialmente soddisfatto;
- NO** (maiuscolo): requisito completamente non rispettato.

Allegato n. 4 alla IOUO "Controllo del Benessere animale negli allevamenti di bovini e suini" – U.O. Attività Veterinarie – Versione. 03 del 19/10/2016